



**Comune di Montagnareale**  
**Provincia di Messina**

**REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERIALE**

FOGLIO NOTIZIE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL

IN VIGORE DAL

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I Disposizioni Generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

### CAPO II Depositi di Osservazione e Obitori

- Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

### CAPO III Feretri

- Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

### CAPO IV Trasporti Funebri

- Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 - Trasporti Funebri
- Art. 14 - Trasporti di cadaveri
- Art. 15 - Orario dei trasporti
- Art. 16 - Norme generali per i trasporti
- Art. 17 - Riti religiosi
- Art. 18 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 19 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Art. 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 21 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 22 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 23 - Trasporto di ceneri e resti
- Art. 24 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

## TITOLO II CIMITERI

### CAPO I Cimiteri

- Art. 25 - Elenco cimiteri
- Art. 26 - Disposizioni generali — Vigilanza
- Art. 27 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 28 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 29 - Mappa
- Art. 30 - Annotazioni in mappa
- Art. 31 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 32 - Schedario dei defunti
- Art. 33 - Scadenario delle concessioni

### CAPO II Disposizioni Generali e Piano Regolatore Cimiteriale

- Art. 34 - Disposizioni generali
- Art. 35 - Piano regolatore cimiteriale

### CAPO III Inumazione e Tumulazione

- Art.36 - Inumazione
- Art.37 - Tumulazione

### CAPO IV Esumazioni ed Estumulazioni

- Art. 38 - Esumazioni ordinarie
- Art. 39 - Estumulazioni
- Art. 40 - Estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 41 - Ossario comune - Raccolta delle ossa
- Art. 42 - Oggetti da recuperare
- Art. 43 - Disponibilità dei materiali

### CAPO V Cremazione

- Art. 44 - Crematorio
- Art. 45 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Art. 46 - Urne cinerarie

### TITOLO III SERVIZI CIMITERI

#### CAPO I Struttura dei Servizi Cimiteriali

- Art. 47 - Composizione delle strutture
- Art. 48 - Compiti e responsabilità del Responsabile dei servizi cimiteriali
- Art. 49 - Impegno di spesa. Impegni di spesa attuativi nel piano esecutivo di gestione
- Art. 50 - Liquidazione della spesa
- Art. 51 - Provvista di beni e servizi
- Art. 52 - Fornitori e prestatori d'opera
- Art. 53 - Espletamento dei servizi cimiteriali
- Art. 54 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

#### CAPO II Polizia dei Cimiteri

- Art. 55 - Orario
- Art. 56 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 57 - Divieti speciali
- Art. 58 - Riti funebri
- Art. 59 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 60 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 61 - Materiali ornamentali

### TITOLO IV CONCESSIONI

#### CAPO I Tipologie e Manutenzione delle Sepolture

- Art. 62 - Sepolture
- Art. 63 - Durata delle concessioni
- Art. 64 - Modalità di concessione

#### CAPO II Rinunce

- Art. 65 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

CAPO III  
Revoca, Decadenza, Estinzione

- Art. 66 - Revoca
- Art. 67 - Decadenza
- Art. 68 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 69 - Estinzione

TITOLO V  
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I  
Imprese e Lavori Privati

- Art. 70 - Accesso al cimitero
- Art. 71 - Introduzione e deposito di materiali
- Art. 72 - Orario di lavoro
- Art. 73 - Sospensione dei lavori In occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 74 - Vigilanza

CAPO II  
Imprese Pompe Funebri

- Art. 75 - Funzioni — Licenza
- Art. 76 - Divieti

TITOLO VI  
TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

CAPO I  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

- Art. 77 - Tutela della salute dei lavoratori
- Art. 78 - Rischi di natura igienico ambientale
- Art. 79 - Luoghi di lavoro, norme di sicurezza ed attrezzature cimiteriali

TITOLO VII  
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I  
Disposizioni Varie

- Art. 80 - Bilancio e contabilità
- Art. 81 - Sanzioni

CAPO II  
Norme Transitorie Disposizioni Finali

- Art. 82 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 83 - Cautele
- Art. 84 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria
- Art. 85 - Concessioni pregresse
- Art. 86 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
- Art. 87 - Fonti normative a cui fare riferimento
- Art. 88 - Normativa specifica allegata
- Art. 89 - Tariffe
- Art. 90 - Norma finale
- Art. 91 - Entrata in vigore

# TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPO I Disposizioni Generali

### Art. 1 Oggetto

1. Le disposizioni del presente regolamento, adottato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ha lo scopo di assicurare l'organizzazione e il funzionamento del servizio di polizia mortuaria e dei servizi comunali cimiteriali. In osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P. R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e servizi comunali cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990 n. 142, così come recepita dalla Regione Sicilia con legge 11/12/1991 n. 48, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.P..
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e gestione dei servizi cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 51 della L. 8/6/1990 n. 142.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 22, 23 e 25 della L. 8/6/1990 n. 142, così come recepita dalla Regione Sicilia con legge 11/12/1991 n. 48, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

### Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde

secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### Art. 4

##### Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - a) La visita necroscopica;
  - b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) Il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
  - d) La deposizione delle ossa in ossa rio comune;
  - e) Il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art 10,
- 3 Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente organo comunale.
4. Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera g) della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla Regione Sicilia con legge 11/12/1991 n. 48, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere, per l'Amministrazione Comunale.

#### Art. 5

##### Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio servizi cimiteriali e' tenuto a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
  - a) L'orario di apertura e chiusura (nel cimitero);
  - b) Copia del presente regolamento;
  - c) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo escludendo quelle classificate d'interesse storico-monumentale;
  - d) L'elenco delle tombe per le quali e' in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - e) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successiva L.R. n° 10/91.

### CAPO II

#### Depositi di Osservazione e Obitori

#### Art. 6

##### Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.



2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee, compreso i familiari.
4. Fino a quando il Comune non sarà dotato di locali idonei le salme di persone morte di malattia infettive - diffuse o sospette tali dovranno essere tenute in osservazione presso l'ospedale di provenienza o in quello più vicino rispetto al territorio comunale.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
7. Per gli obblighi di cui all'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, per cui per la conservazione dei cadaveri l'obitorio deve essere dotato di cella frigorifera, il Comune si avvarrà delle strutture obitoriali e di deposito di osservazioni individuati, con i criteri previsti dallo stesso articolo, dall'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

### CAPO III Feretri

#### Art. 7

#### Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusa compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.P. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art. 8

#### Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

## Art. 9

### Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) Per inumazione:
    - Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, lance, ecc.);
    - Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
    - La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
    - I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 65 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) Per tumulazione:
    - La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
  - c) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
    - Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
  - d) Per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km :
    - E' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
  - e) Cremazione:
    - La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
    - La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
    - La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva . diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.P, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un' idonea apertura

- al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
  6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
  7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### Art. 10 Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

#### Art. 11 Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

### CAPO IV Trasporti Funebri

#### Art.12 Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio dei Servizi Cimiteriali prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

#### Art. 13 Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con carri destinati al trasporto dei cadaveri interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, come previsto dall'art. 20 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
2. Il Comune per i trasporti funebri eseguiti da terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

#### Art. 14 Trasporti dei cadaveri

1. Il trasporto delle salme dal luogo del decesso all'obitorio o dal deposito di osservazione è a carico dei familiari.
2. Il Comune si assumerà l'onere del trasporto, da effettuarsi in una forma che garantisca il decoro del servizio, qualora i familiari non sono in grado di provvedere.

#### Art 15 Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile dei servizi cimiteriali fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso in caso di più richieste o altrimenti tenuto conto delle indicazioni dei familiari qualora compatibili con quanto stabilito dall'ordinanza Sindacale di cui al comma 1.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

#### Art. 16 Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo

di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto/ordinanza di cui all'art. 19. restare in consegna al vettore.
5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

#### Art. 17 Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

#### Art. 18 Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.P. può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### Art. 19 Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica

dell'A.S.P. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### Art 20

##### Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con ordinanza a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'ordinanza è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della A.S.P. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del 'rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 13.
8. Per i morti di malattie infettive diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.
9. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unica ordinanza dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### Art. 21

##### Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con ordinanza a seguito di domanda degli interessati.

#### Art 22

##### Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 23  
Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

Art. 24  
Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della A.S.P, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dei servizi cimiteriali. Per il servizio e' dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

**TITOLO II  
CIMITERI**

**CAPO I  
Cimiteri**

Art. 25  
Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero Comunale situato in via Belvedere.

Art. 26  
Disposizioni generali .Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della legge 8/6/1990 n. 142 così come recepita dalla Regione Sicilia con legge 11/12/1991 n. 48.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri di nati morti di prodotti abortivi e del concepimento di resti anatomici, sono riservate a personale esterno incaricato dai familiari sotto vigilanza del custode del cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le autorizzazioni, d'esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.P. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 27  
Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'ambito del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione e approvazione, dal Sindaco su proposta del responsabile dei servizi cimiteriali, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti mortali, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 28  
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Inoltre sono ricevute e seppellite le salme provenienti dal territorio nazionale o estero di cittadini nati nel Comune e quelle che i congiunti o gli interessati residenti dimostrano di avere un grado di parentela fino al quarto grado. In questo caso la domanda motivata, dovrà essere istruita dall'Ufficio competente, previo accertamenti da parte del Comando di P.M., ed accolta dall'Organo Esecutivo dell'Ente qualora i motivi sono riconosciuti validi.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.



27 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

#### Art. 29

##### Mappa

1. Presso gli uffici dei servizi comunali cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è un documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune di Montagnareale.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde ad un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### Art. 30

##### Annotazione in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) Generalità del defunto o dei defunti;
  - b) Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) La struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d) Le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) Gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) La data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) La natura e durata della concessione;
  - h) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) Le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzioni o a rimozioni di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### Art 31

##### Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art.li 52 e 53 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al comma 1 è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 32  
Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio servizi comunali cimiteriali, sulla scorta del registro di cui all'art. 29 terrà annotati in ordine alfabetico e per annata i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) Le generalità del defunto;
  - b) Il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art.29.

Art. 33  
Scadenza rito delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II  
Disposizioni Generali e Piano Regolatore Cimiteriale

Art. 34  
Disposizioni generali

1. Il cimitero del Comune di Montagnareale è composto da blocchi di loculi (tumulo o nicchia) separati a tre o a quattro piani sovrapposti come previsto dall'art. 76 dl D.P.R. 10/09/90 n. 285, posti a terra ed edicole funerarie.
2. Nei posti a terra è consentita la tumulazione fino ad un massimo di numero sei resti mortali, di questi solo fino a tre potranno essere collocati in feretri interi.

Art.35  
Piano regolatore cimiteriale

1. Il consiglio comunale adotta un piano regolatore cimiteriale, che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni, successivamente all'approvazione della variante allo strumento urbanistico per l'ampliamento del cimitero e, comunque, prima della predisposizione del progetto esecutivo;
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preventivo dei competenti servizi dell'Unità Sanitari Locale. Si applica l'art. 50 della legge 08 giugno 1990 n. 142.
3. Nella elaborazione del piano il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali dovrà tenere conto:
  - a) Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base

- dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguare proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali componenti che si occupano di indagini statistiche;
- b) Della valutazione della struttura ricettiva esistente al momento della predisposizione del piano;
  - c) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una razionale utilizzazione delle aree o spazi e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - d) Nei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazione, tumulazione e cremazione.
4. Nel cimitero esistente sono o potranno essere individuati spazi o zone costruite da destinare a:
    - a) Tumulazione individuali (loculi);
    - b) Tumulazione dei resti mortali a posti plurimi (loculi di famiglia);
    - c) Cellette ossario;
    - d) Nicchie cinerarie;
    - e) Ossario comune;
  5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
  6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, qualora possibile, la localizzazione di aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, indicandone dimensioni planovolumetriche massime, rapporto di copertura, sistema costruttivo e forma architettonica;
  7. Il piano regolatore cimiteriale individua le zone dello stesso in cui sono allocati loculi di interesse storico cui si applica la disciplina di cui all'art.63, comma 8, del presente regolamento, e quelle destinate al cimitero dei poveri.
  8. Ogni 10 anni il Comune di Montagnareale è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza della sepoltura, con le stesse procedure adottate per il primo impianto ~
  9. La revisione del regolamento del regolamento potrà avvenire nel caso in cui venga ampliato il cimitero esistente o costruito un nuovo cimitero.

### CAPO III Inumazione e Tumulazione

#### Art. 36 Inumazione

1. Nel cimitero comunale saranno effettuate inumazioni fino a quando gli spazi disponibili consentano tale sistema di sepoltura.

#### Art. 37 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri cassette resti o urne cinerarie in opere murarie

loculi o cripte costruite dal Comune, e tombe a terra costruite dai privati in modo tale da conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,80. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
4. Colombai con dimensioni di metri 0,30 x 0,30 x 0,75 per ossario e cremazioni private.

## CAPO IV Esumazioni ed Estumulazioni

### Art.38 Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero comunale di Montagnareale non verranno effettuate esumazioni ordinarie o straordinarie, di cui agli articoli 82 e 84 del D.P.R. 285/90.

### Art. 39 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 50 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di tre tipi:
  - a) A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 50 anni;
  - b) Su ordine dell'Autorità Comunale nel caso in cui è necessario trasferire le salme dal loculo concesso provvisoriamente;
  - c) Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dei servizi cimiteriali cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo del cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori incaricati dai familiari ed abilitati dalle ente secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario e loculi, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune. L'Ente, sempre previa domanda degli aventi diritto, qualora disponibili, concede loculi di cui all'art. 4, lett. b), dell'art. 35 per la collocazione dei resti mortali dai familiari.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, non essendo possibile rinviare lo stesso in apposito campo comune previa apertura della cassa di zinco, si

procederà alla ricollocazione del cadavere nello stesso loculo, previa sistemazione, qualora necessario, del cofano in legno.

7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due [2] anni dalla precedente.
8. Con propria ordinanza il Sindaco dispone le estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie di cui al comma 3, lett. b), del presente articolo.

#### Art. 40

##### Estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto, la relativa raccolta e traslazione è a carico degli stessi.
2. Le estumulazioni straordinarie, con esclusione di quelle di cui al comma 3, lett. b), dell'art. 39 nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

#### Art. 41

##### Ossario Comune - Raccolta delle ossa

1. Come previsto dall'art. 67 del D.P.R. 285/90, il cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nei cimiteri. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e estumulazioni sono depositate nell'ossario comune salvo sia richiesta il collocamento in altro loculo singolo o di famiglia;

#### Art. 42

##### Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dei servizi cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore servizi cimiteriali, che avrà cura di trasmettere copia per gli atti dell'ufficio patrimonio.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 43  
Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate nei loculi, al momento delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. I loculi (tombe) possono essere nuovamente concessi.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di loculo o in favore di loculo concessi a parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e quant'altro rimane a disposizione del Comune dopo l'estumulazione, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle in altro loculo di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e decorosi.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla lapide possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V  
Cremazione

Art. 44  
Crematorio

1. Si dà atto che il Comune di Montagnareale non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, i familiari del defunto per procedere alla cremazione, si avvalgono dell'impianto funzionale più vicino.

Art. 45  
Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, comma 1, del DPR 10/9/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio di stato civile.

Art. 46  
Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno

- l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito loculo e qualora disponibile in nicchia, mensola, colombario.
  4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3, del DPR 10/9/1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

## TITOLO III SERVIZI CIMITERIALI

### CAPO I Struttura dei Servizi Cimiteriali

#### Art. 47 Composizione delle strutture

1. La struttura operativa dei servizi cimiteriali è subordinata a quanto previsto dalla Pianta Organica operante nel Comune di Montagnareale.

#### Art. 48 Compiti e responsabilità del Responsabile servizi cimiteriali

1. Il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali , ha la responsabilità del funzionamento del servizio stesso, ne cura l'articolazione in dipendenza delle necessità dei vari organi dell'Amministrazione; ne rileva le deficienze emergenti, disponendo i rimedi opportuni, concedendo le autorizzazioni dirette e subordinate atte a garantire la continuità operativa avvalendosi della diretta collaborazione dei dipendenti dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. I servizi cimiteriali vengono gestiti direttamente dal Comune di Montagnareale mediante l'utilizzazione di strutture a ciò preposte.

#### Art. 49 Impegno di spesa. Impegni di spesa attuativi nel piano esecutivo di gestione

1. Il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali provvede alla esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti all'interno dell'area cimiteriale e a tutti gli altri servizi necessari per la gestione della struttura cimiteriale con impegni di spesa assunti dall'Organo Esecutivo dell'Ente tenuto conto della programmazione economica annuale e pluriennale;
2. Il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali, è autorizzato a sottoscrivere mediante propria determinazione atti di impegno di spesa attuativi del piano esecutivo di gestione nel rispetto delle procedure di cui all'art. 53, comma 1, e dell'art. 55, comma 5, della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepita nell'ambito della Regione Siciliana con Legge 11 Dicembre 1991 n.48.

Art. 50  
Liquidazione della spesa

1. La liquidazione della spesa, in armonia con la norma prevista nell'art. 28 del D.lgs 25 Febbraio 1995, n. 77, è disposta del Responsabile comunale dei Servizi Cimiteriali sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
2. L'atto di liquidazione è sottoscritto dal Responsabile comunale dei servizi cimiteriali e trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Art.51  
Provvista di beni e servizi

1. Per la fornitura di beni e servizi si provvede normalmente con il sistema del pubblico incanto o per trattativa privata nelle forme di legge; solo nei casi di assoluta urgenza ovvero per quelli altrimenti previsti dalla legge in cui la particolare natura dei beni e servizi non consente l'affidamento mediante pubblico incanto o di trattativa privata, si ricorrerà al sistema dell'economia diretta tramite il servizio di economato, nel rispetto delle procedure e nei limiti di spesa fissati dal relativo regolamento.
2. All'inizio di ogni anno il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali, tenuto conto delle eventuali variazioni intervenute nel costo dei materiali e dei servizi, predispone gli elenchi dei fabbisogni operativi.
3. Sulla base delle previsioni vengono assegnati all'economista le anticipazioni necessarie affinché si provveda al pagamento delle spese di gestione per le quali la stessa anticipazione è stata autorizzata.
4. Eventuali economie realizzate durante il trimestre possono essere autorizzate in quelli successivi fino al loro esaurimento.

Art. 52  
Fornitori e prestatori d'opera

1. I fornitori e i prestatori d'opera saranno individuati tra quelli che richiedono normalmente di essere invitati a partecipare alle gare di appalto per l'assunzione di forniture di beni e servizi e di lavori o tra quelli locali di fiducia dell'A.C.
2. Per l'aggiudicazione delle forniture di beni e servizi e lavori si procederà a secondo i casi, in riferimento al tipo di fornitura, servizio e lavoro da effettuarsi o eseguirsi, allo loro natura e consistenza, nelle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 53  
Espletamento dei Servizi Cimiteriali

1. I servizi cimiteriali devono essere disimpegnati con cura, in conformità alle leggi, con diligenza, nel migliore modo e nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.
2. Gli addetti ai servizi cimiteriali devono conformare la loro condotta agli obblighi di lavoro esclusivamente nell'interesse pubblico, in conformità alle leggi, ai regolamenti, alle disposizioni impartite dal Comune e non devono svolgere attività incompatibili con quelle pubbliche inerenti il servizio.



3. Nei rapporti con gli Organi dell'Ente, i Dirigenti, i Funzionari, gli Istruttori ed i colleghi, il dipendente deve ispirarsi al principio di una assidua e solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio al personale sottordinato o comunque che gli viene assegnato, in modo da assicurare il più efficace rendimento in servizio.

Il cimitero deve essere custodito costantemente e continuamente durante tutto il tempo in cui rimane aperto; I giorni e la durata dell'accesso al cimitero o la sua apertura al pubblico vanno effettuati solo in relazione alla disponibilità della custodia dello stesso.

4 Nel rapporto con i cittadini, il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione tra i medesimi e l'Amministrazione Comunale.

5. Il dipendente dei servizi cimiteriali deve inoltre in particolare:

- a) Osservare il segreto d'ufficio, in conformità dell'art. 28 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, della legge regionale di recepimento e dei regolamenti vigenti;
- b) Osservare puntualmente l'orario settimanale e giornaliero di servizio;
- c) Non assentarsi dal servizio senza giustificato motivo;
- d) Astenersi dal maneggio del denaro comunale senza debito incarico;
- e) dare immediata notizia al Sindaco delle azioni civili, penali ed amministrative intentate nei propri confronti;
- f) Non può abbandonare il posto di lavoro senza motivata autorizzazione scritta del Responsabile comunale dei servizi cimiteriali;
- g) Ogni sei giorni di lavoro il personale ha diritto a un giorno di riposo senza alcuna pretesa che esso ricada di domenica o altri giorni festivi, fatti salvi gli oneri accessori spettanti ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n° 268/87 e successive modifiche ed integrazioni;
- h) E' obbligato ad indossare la divisa fornita dall'Amministrazione Comunale di Montagnareale nelle ore di servizio.

#### Art. 54

##### Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale, custode, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a) Mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) Trattenerne per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti

- anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## CAPO II Polizia dei Cimiteri

### Art. 55 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dei servizi cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta, o, in mancanza di segnalazione acustica, da avvertimento del custode del cimitero o da altro dipendente che eccezionalmente lo sostituisce.

### Art. 56 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' consentito l'ingresso di mezzi e attrezzature necessariamente indispensabili alla esecuzione di lavori per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato l'ingresso:
  - a) A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - b) Alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - c) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e) Ai fanciulli di età inferiore agli anni sei [6] quando non siano accompagnati da adulti.
4. Per motivi di salute, età o per casi di persone portatori di handicap il Responsabile dei servizi cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

### Art. 57 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) Tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare radio, registratori e simili;
  - b) Introdurre oggetti irriverenti;
  - c) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - d) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, raccogliere fiori dalle aiuole,

- abbandonare rifiuti, bruciare rifiuti;
- e) Portare fuori dai cimiteri qualsiasi oggetto, senza preventiva autorizzazione;
  - f) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - g) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - h) Fotografare o fumare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile comunale dei servizi cimiteriali;
  - i) Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - j) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dai concessionari;
  - k) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - l) Assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile comunale dei servizi cimiteriali;
  - m) Qualsiasi attività commerciale;
  - n). Introdurre contenitori per il trasporto d'acqua, lasciandoli incustoditi nel cimitero, e servirsi esclusivamente di quelli forniti dal comune;
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicati, si estendono alla zona immediatamente adiacente ai cimiteri, salvo eccezioni autorizzate dal Sindaco.
  3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza e custodia, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

#### Art. 58 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi cimiteriali.

#### Art. 59 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Nei loculi possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali, questi ultimi autorizzati di volta in volta dal Responsabile comunale dei servizi cimiteriali in relazione al carattere del cimitero e in base all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali ispirati al principio di economicità ed uniformità dei colori.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi cimiteriali e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 84
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; e' pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le lapidi allocate nei loculi adiacenti.

Art. 60  
Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi gli spazi cimiteriali, il Responsabile dei servizi cimiteriali li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 61  
Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio le lapidi e quanto altro risultasse indecoroso o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle zone concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

**TITOLO IV  
CONCESSIONI**

**CAPO I  
Tipologie e Manutenzione delle Sepolture**

Art. 62  
Sepolture

1. Le aree per la costruzione delle sepolture private (cappelle e tombe a terra) potranno essere concesse fino ad esaurimento degli spazi esistenti.

2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) Sepolture individuali (loculi o posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
  - b) Loculi per la tumulazione dei resti mortali a posti plurimi (loculi di famiglia).
3. Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento del canone;
4. Il contratto di concessione è stipulato dal Responsabile del settore, previa approvazione dello schema tipo da parte della Giunta Municipale, che provvede alla repertoriatura dello stesso in apposito registro delle scritture private dell'Ente.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - La natura della concessione e la sua identificazione;
  - La durata;
  - La/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
  - La salma destinata ad esservi accolta o i criteri per la sua precisa individuazione;
  - L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### Art. 63 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e la loro durata è stabilita in 99 anni ma può essere richiesta per un periodo inferiore.
2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per un periodo non superiore a quello previsto in origine dalla stessa concessione, dietro il pagamento del canone vigente.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune di Montagnareale o della data della sepoltura se antecedente.
4. All'atto dell'assegnazione del loculo o del posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di dieci [10] anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma, salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.
5. E' consentito il prolungamento di concessione di cui al 4° comma per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 50 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo della stessa per una durata complessiva di anni 75 a partire dal rilascio. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.
6. Per la durata delle concessioni già rilasciate, qualora queste non prevedano la durata massima della stessa, per la scadenza si applica l'art. 92 del D.P.R. 285/90.
7. Il presente articolo non si applica ai blocchi di loculi posti all'interno del cimitero che possiedono carattere storico per la collettività di Montagnareale, nonché alla zona già

attualmente destinata all'avvenuta sepoltura dei poveri.

Art. 64  
Modalità di concessione

1. Il diritto di uso alle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad Enti e riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, svolgendo di fatto le mansioni di badante.
3. La concessione in uso delle sepolture, salvo quanto previsto al secondo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. In deroga a quanto previsto nel successivo comma 8, la concessione dei loculi disponibili deve essere effettuata a favore dei richiedenti, per essere tumulato in loculo accanto al coniuge o parente di primo grado;
5. La concessione di loculi può essere effettuata a favore di richiedenti avente maggiore età, per la tumulazione di salme provenienti dal territorio nazionale o estero, nei casi di cui all'art.28 comma 2, secondo le modalità sopra indicate.
6. Il Comune dovrà reperire e riservarsi nella propria utilizzabilità, costantemente, un numero di loculi pari al 20% della mortalità media verificatesi nell'ultimo quinquennio per sopperire ad esigenze in favore di soggetti deceduti che non hanno disponibilità per la sepoltura.
7. L'assegnazione avviene tenuto conto della disponibilità dei loculi.
8. Per i loculi di nuova costruzione l'assegnazione avverrà nell'ordine numerico progressivo assunto dalle file di loculi che compongono ogni blocco . Per l'assegnazione si procederà, nell'ordine, previo pagamento dell'anticipo tenendo conto della data di presentazione della domanda di concessione in tutti gli altri casi. Il criterio di assegnazione è ispirato alla imparzialità, tenuto conto dei principi generali enunciati con il presente regolamento, con lo scopo di non creare motivo di discriminazione. In via ordinaria l'assegnazione dei loculi o posti individuali dovrà avvenire a partire dalla quarta o prima fila da terra, concedendo i loculi in senso verticale e procedendo nell'assegnazione in senso alternato, dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto.
9. Per i loculi residui che si rendono liberi nei diversi blocchi l'assegnazione sarà effettuata a favore di chiunque ne faccia richiesta con la semplice indicazione dell'ubicazione (blocco; fila; numero) del loculo da concedere, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento.
10. La concessione non può essere rilasciata a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
11. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un acconto stabilito dalla Giunta Municipale.
12. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione dell'acconto versato di cui al comma precedente.
13. Per la concessione degli spazi per la costruzione di tombe a terra o edicole funerarie si seguirà l'ordine cronologico delle istanze.

#### Art. 65

#### Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune rientrerà nella piena proprietà e possesso in caso di rinuncia a concessione di sepoltura. In tal caso, non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, alcun rimborso.

### CAPO III

#### Revoca, Decadenza, Estinzione

#### Art. 66

#### Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del responsabile comunale dei servizi cimiteriali dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il responsabile comunale dei servizi cimiteriali dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 (sessanta) giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### Art.67

#### Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 64, comma 4;
  - d) Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
  - e) Quando la costruzione della sepoltura non sia stata intrapresa entro anni due e ultimata entro tre anni dalla data di concessione. Dalla data di concessione il concessionario è obbligato a tenere in modo decoroso l'area concessa;
2. Il comma 1 lettera e) del presente articolo si applica anche alle concessioni già rilasciate. A tal fine l'ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento e i termini decorreranno

dall'avvenuta notifica del relativo avviso.

3. La pronuncia della decadenza della concessione nel caso previsto al punto d) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
4. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente a cui fanno capo i servizi cimiteriali, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile comunale dei servizi cimiteriali.

#### Art.68

#### Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in ossario comune, cinerario comunale o loculi Comunali.
2. Dopodiché il Dirigente disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### Art. 69

#### Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 63, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n° 285.
2. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nei loculi di famiglia, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## TITOLO V

### LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

#### CAPO I

#### Imprese e Lavori Privati

#### Art. 70

#### Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. L'estumulazione e la tumulazione dei cadaveri sarà a totale carico dei richiedenti che si dovranno avvalere di privati imprenditori regolarmente iscritti alle competenti categorie professionali.
3. Per la collocazione di lapidi, per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc...., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.



4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Per l'esecuzione di pulizia straordinaria, estirpo erbe, servizio lampade votive elettriche, tinteggiatura, smaltimento rifiuti cimiteriali, lavori elettrici ed idraulici, lavori di potatura, lavorazione del legno, lavorazione del ferro, lavorazione della pietra e del marmo, lavorazione artistica, inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e manutenzione straordinarie opere edili ed ossarie, il Comune può valersi dell'opera di privati imprenditori.
6. Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 5 gli imprenditori dovranno fare richiesta per essere iscritti all'apposito albo comunale. L'Amministrazione comunale, su proposta del Responsabile comunale dei servizi cimiteriali, annualmente provvederà ad indire gare con le modalità previste dalle vigenti normative di legge, per l'esecuzione dei lavori.
7. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 57,58,59 in quanto compatibili.

#### Art. 71

##### Introduzione e deposito materiali

1. L'introduzione di materiali vari da utilizzarsi da parte dei privati per la manutenzione dei loculi o per la messa in opera di lapidi e quanto altro autorizzato dovrà avvenire nel rispetto del decoro dell'area cimiteriale.
2. Effettuati i lavori sulla pavimentazione non dovranno essere lasciati materiali e attrezzature di nessun genere.

#### Art. 72

##### Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile comunale dei servizi cimiteriali con propria determinazione.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo per particolari esigenze tecniche individuate dal Responsabile dei servizi cimiteriale e comunque nei casi di emergenza.

#### Art. 73

##### Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo dilapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### Art. 74

##### Vigilanza

1. Il Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale e il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere eseguite dai privati siano conformi alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi, per le loro responsabilità, possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

## CAPO II Imprese Pompe Funebri

### Art. 75 Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - Svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, si presso gli Uffici del Comune, le parrocchie ed enti di culto;
  - Fornire feretri e gli accessori relativi;
  - Occuparsi della salma;
  - Effettuare il trasporto di salma in o da altri comuni;
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso di licenza di cui all'articolo 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18.6.1931, n. 763, saranno muniti della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Il Comune nel procedere all'autorizzazione commerciale nel settore degli articoli funerari si deve informare a quanto contenute nelle su citate sentenze:
  - Consiglio di Stato, sez. V del 9.4.1994, n. 296;
  - Consiglio di Stato, sez. V del 30.3.1993, n. 427;
  - Consiglio di Stato, sez. V del 25.1.1993, n. 159;
  - Consiglio di Stato, sez. V del 21.2.1987, n. 742;
  - Consiglio di Stato, sez. V del 21.2.1987, n. 116.

### Art. 76 Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
  - a) Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d) Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## TITOLO VI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

### CAPO I Tutela delle Condizioni di Lavoro

#### Art. 77 Tutela della salute dei lavoratori

1. Per quanto previsto dal D.Lgs 626/1994, 81/08, e successive modifiche ed integrazioni contenute nel D.Lgs 242/1996, in attuazione della direttiva comunitaria n° 391/1989, per gli operatori cimiteriali il Comune di Montagnareale per valutare i rischi deve:
  - a) Identificare i fattori di rischio per i lavoratori esposti;
  - b) Valutare l'entità dell'esposizione;
  - c) Stimare la gravità degli effetti e la loro probabilità di manifestarsi;
  - d) Verificare la necessità di misure correttive e la loro efficacia;
  - e) Valutare le condizioni di sicurezza degli impianti e le condizioni ambientali;
  - f) Valutare i carichi e l'organizzazione del lavoro.

#### Art.78 Rischi di natura igienico ambientale

1. Gli operatori cimiteriali, per i rischi di natura igienico - ambientale saranno sottoposti ogni anno a visita medica completa, comunque obbligatoria dopo ogni grave incidente a prescindere dallo stesso.
2. Le visite mediche, complete di controllo, saranno espletate dall'A.S.P., alla quale spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza del Comune di Montagnareale nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.
3. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 5 maggio 1975 no 146, gli operatori cimiteriali devono essere forniti di libretto individuale sanitario e di rischio.

#### Art. 79 Luoghi di lavoro, norme di sicurezza ed attrezzature cimiteriali

1. I luoghi di lavoro, le norme di sicurezza e le attrezzature per gli operatori cimiteriali e per il pubblico devono essere adeguate a quanto contenuto dal D.Lgs 626/1994 e successive ed integrazioni contenute nel D.L.gs 242/1996 in attuazione della Direttiva comunitaria n° 391/1989 ed 81/2008.

## TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

### CAPO I Disposizioni Varie

#### Art. 80 Bilancio e contabilità

1. In entrata le somme derivanti dai proventi e/o servizi cimiteriali saranno utilizzate con destinazione vincolata in uscita per la realizzazioni di manufatti per costruzione o ampliamento di loculi e cimitero, urne cinerarie, ossa rio, manutenzione straordinaria, pulizia straordinaria, estirpo erbe, tinteggiatura smaltimento rifiuti speciali e quant'altro contenuto nell'art. 70 comma 5° del presente regolamento ed acquisto di attrezzature cimiteriali, ai sensi e per gli effetti della legge in materia di contabilità dello Stato e di Enti Locali.

#### Art. 81 Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute all'art.57 comma i, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) quando non costituiscono reato previsto dal Codice Penale sono puniti con una sanzione amministrativa da Euro 51,88 ad Euro 155,65, disposta dal Sindaco, su proposta del Responsabile dei servizi cimiteriali.
2. Le infrazioni alle norme contenute all'art. 57 lett. i), i), k) ed l) quando non costituiscono reato previsto dal Codice Penale sono puniti con una sanzione amministrativa da Euro 77,82 ad Euro 207,53, disposta dal Sindaco, su proposta del Responsabile dei servizi cimiteriali.
3. Tutte le altre infrazioni contenute nel presente Regolamento quando non costituiscono reato previsto dal Codice Penale sono puniti con un'ammenda stabilita dall'art. 358 del T.U.L.P.S.. e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli importi delle sanzioni di cui sopra possono essere aumentate dal Consiglio Comunale ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
5. Ai fini della osservanza delle norme del presente regolamento ai custodi dei cimiteri sono attribuiti la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.

### CAPO II Norme Transitorie Disposizioni Finali

#### Art. 82 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore per quanto compatibili.

2. Salvo quanto previsto dal precedente comma il sistema anteriormente vigente in materia di Polizia Mortuaria cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 83  
Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 84  
Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita nell'ambito della Regione Siciliana con L.R. 11 dicembre 1991 n. 48, spetta al dipendente Responsabile del servizio di polizia mortuaria che gestisce i servizi cimiteriali, o, in alternativa, al Segretario Comunale Capo l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza delle leggi e del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni relative alla gestione del cimitero non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che gestisce i servizi cimiteriali, o, in alternativa, al Segretario Comunale Capo su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia, dell'art. 32 o 36 e 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita nell'ambito della Regione Siciliana con L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 85  
Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 83 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 86  
Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza

del diritto d'uso sulla concessione.

#### Art. 87

##### Fonti normative a cui fare riferimento

1. Testo Unico delle Leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi R.D. 25 Ottobre 1925, n. 2578;
2. Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULS) 27 Luglio 1934;
3. Testo Unico delle Leggi sulla pubblica sicurezza R.D. 18 Giugno 1934, n. 773;
4. R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704;
5. R.D. 01 luglio 1937, n. 1379;
6. R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880;
7. D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;
8. Legge 04 gennaio 1968, n. 15;
9. D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803;
10. D.P.R. n. 616/1977;
11. Legge n. 1978/1982;
12. D.P.R. 27.02.1997, n° 22;
13. Legge 29 ottobre 1987, n. 441;
14. D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175;
15. Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche;
16. Legge 7 agosto 1990, n. 241;
17. L.R. '30.04.1991, n. 10;
18. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
19. D.Lgs. 21 giugno 1991, n. 324;
20. Legge 12 dicembre 1991, n. 48;
21. D.Lgs. 20 maggio 1992, n. 289;
22. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 277;
23. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
24. D.Lgs. 03 febbraio 1993, n. 29;
25. D.Lgs. 31.03.1998, n° 80;
26. Legge 25 marzo 1993, n. 81;
27. Circolare Ministero Sanità 24 giugno 1993 n. 24;
28. D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche;
29. Statuto Comunale;
30. Regolamento Organico del Personale;
31. D.M.F.P. 31.03.1994 (Codice comportamento dipendenti P.A.);
32. Regolamento delle procedure concorsuali;
33. Codice di procedura penale;
34. Codice Civile.
35. Legge 81/2008.

#### Art. 88

##### Normativa specifica allegata

1. Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
2. Circolare esplicativa 24 giugno 1993 n. 24;
3. Circolare esplicativa 31 luglio 1998 n. 10.

Art. 89  
Tariffe

1. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento si applicano le tariffe vigenti approvate dal competente organo comunale.
2. Il sistema tariffario, se necessario, ogni anno, può essere aggiornato dal competente organo comunale, su propria iniziativa o su proposta del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, della Giunta Municipale e dell'Assessore ai Servizi Cimiteriali.
3. Le tariffe per la concessione dei loculi sono comprensive di oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Art. 90  
Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 91  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 197, co. 2., dell'O.A.EE.LL., ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.